

## Regolamento viaggi di istruzione e visite didattiche

1. Le visite e i viaggi di istruzione devono costituire iniziative complementari delle attività didattiche ed utili occasioni per ampliare e approfondire esperienze e conoscenze;
2. il piano dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche dovrà essere completato e condiviso con le famiglie entro il mese di ottobre, così da poter essere presentato al Consiglio d'Istituto e approvato, di norma, entro il mese di novembre. per i campi autunnali la richiesta dovrà pervenire al Consiglio entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente;
3. Per tutti gli alunni partecipanti ai viaggi d'istruzione è obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale) ai quali dovrà essere comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località, i costi, la durata e le finalità;
4. Nella scuola secondaria la durata dei viaggi d'istruzione di norma è di tre giorni e due notti, elevabili, con precisa motivazione, non sono previsti viaggi all'estero se non nell'ambito di scambi culturali o gare;
5. I viaggi di istruzione nella scuola primaria sono previsti, di norma, per le classi quinte, quarte e terze
6. Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e i viaggi di istruzione non può superare, complessivamente, i 10 giorni per ciascuna classe, escluse partecipazioni a progetti o gare;
7. La realizzazione dei viaggi di istruzione non deve cadere in coincidenza con le altre attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, Consigli di classe/interclasse, scrutini ecc);
8. I viaggi di istruzione devono essere predisposti per le classi intere e possono essere effettuate assicurando la partecipazione di circa l'80% degli alunni della classe interessata e non gravando le famiglie di spese troppo onerose, con un tetto massimo di circa 200.00 euro ;
9. Dopo aver dato l'adesione alle visite o ai viaggi di istruzione l'alunno impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto, in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della classe;
10. Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando". In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa del comportamento dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace;

11. Gli accompagnatori degli alunni nelle "uscite" vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che vi partecipano in rapporto di uno ogni 15 alunni, di media.

12. Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili è compito dei Consigli di classe, laddove necessario in relazione al grado di severità delle problematiche, provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore (di norma uno ogni due alunni o in rapporto uno a uno, in maniera commisurata alla gravità del disagio), individuato prioritariamente nell'insegnante di sostegno o nella figura dell'AEC (ove presente), nonché predisporre ogni altra misura di sostegno;

13. La partecipazione alle visite o viaggi di istruzione rimane limitata agli alunni e al relativo personale della scuola. Non è consentita la partecipazione dei genitori se non per assistenza in particolari casi, se richiesta dagli insegnanti e comunque autorizzati dal Dirigente Scolastico;

14. Per ogni viaggio d'istruzione deve essere sempre individuato un docente responsabile;

15. Per effettuare le "uscite" si devono rispettare le seguenti condizioni:

- L'autorizzazione per le visite guidate deve essere richieste al Dirigente scolastico, usando l'apposito modulo, almeno 5 giorni prima dell'uscita nel territorio e con 15 giorni d'anticipo se viene richiesto il pranzo al sacco. Per la scuola secondaria sarà necessario trascrivere per tempo l'uscita sul registro di classe per informare gli altri docenti;
- Gli insegnanti devono acquisire il consenso scritto delle famiglie che può anche essere unico per le sole "uscite nel territorio" previste per l'anno scolastico;

16. Il comportamento scolastico può compromettere la partecipazione ai viaggi di istruzione per cui il Consiglio di classe si riserva di valutare l'adesione al viaggio o all'uscita didattica di alunni che abbiano evidenziato gravi o ripetuti problemi di carattere disciplinare. Allo stesso modo il comportamento inadeguato e scorretto, tenuto da uno studente durante l'iniziativa, verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di classe per essere preso in considerazione nella complessiva valutazione dell'alunno, considerando l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione.